

**CONVENZIONE B.A.N.T.: “Biblioteche Associate Novarese e Ticino”
nei Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino , Cerano, Galliate, Oleggio.**

Premesso che

- nel 2010 i Comuni di Bellinzago Novarese, Castelletto Sopra Ticino, Cameri, Cerano, Galliate, Oleggio approvarono un protocollo d'intesa, denominato “B.A.N.T. Biblioteche Associate Novarese e Ticino”, volto al miglioramento ed al potenziamento dei servizi bibliotecari;
- che, a seguito di detto protocollo, le biblioteche aderenti si sono dotate di strumenti informatici condivisi, i quali hanno consentito l'attivazione di nuovi servizi bibliotecari e, fra essi, in primis, il prestito interbibliotecario;
- che nel 2012, ritenuto insufficiente lo strumento del protocollo d'Intesa , sentita la Regione Piemonte, i medesimi Comuni abrogarono, il protocollo d'intesa “B.A.N.T. – Biblioteche Associate Novarese e Ticino”, precedentemente approvato ed approvarono la convenzione “B.A.N.T. – Biblioteche Associate Novarese e Ticino”, con scadenza il 26/04/2017.

Ritengono opportuno

procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione finalizzata a garantire continuità e sviluppo al B.A.N.T. (Biblioteche Associate Novarese e Ticino), in adeguamento alle nuove esigenze organizzative emerse nel precedente quinquennio ed in vista di un miglioramento e ampliamento dei servizi

Art. 1- Finalità e oggetto

I sottoscrittori si propongono di collaborare al coordinamento delle attività delle biblioteche del B.A.N.T., attraverso un'associazione di biblioteche con un Comune capofila, per la realizzazione di una rete informativa integrata tra tutte le biblioteche, che garantisca la

- gestione automatizzata delle funzioni operative delle singole biblioteche e l'integrazione reciproca dei dati, mediante l'utilizzo di applicativi dedicati;
- la realizzazione di un catalogo di sistema che consenta una puntuale informazione sul patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche;
- l'organizzazione e la gestione della circolazione libraria, attraverso lo strumento della tessera unica gratuita e l'attivazione del prestito interbibliotecario;
- l'organizzazione dei servizi al pubblico con un'apertura media settimanale di almeno 6 ore per biblioteche fino 3.000 abitanti e di 12 ore per tutti gli altri;

- la definizione di un Comune programma di incremento delle raccolte con eventuale individuazione di specializzazioni delle singole biblioteche per lo sviluppo di particolari settori;
- l'individuazione delle migliori procedure di acquisto ai fini di un uso ottimale delle risorse;
- la promozione e il coordinamento di attività culturali e di promozione della lettura;
- la gestione condivisa e coordinata del prestito di e-book e di editoria digitale;
- la formazione di base e l'adeguamento professionale dei bibliotecari e dei volontari.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale (scadenza 26/04/2022)

Art. 3 - Comitato tecnico e comitato dei Sindaci dei Comuni aderenti

Sono istituiti un Comitato tecnico e un Comitato dei Sindaci del B.A.N.T.;

Comitato Tecnico: con funzioni propositive, esecutive e di monitoraggio: costituito da n. 1 Bibliotecario, e/o in sua assenza, da un facente funzione, per soggetto aderente. Il Comitato Tecnico dovrà riunirsi almeno una volta all'anno ed ogni volta che almeno due membri ne facciano richiesta.

Sono compiti del comitato Tecnico:

- Coordinare ed armonizzare le attività delle biblioteche al fine di raggiungere gli obiettivi;
- Definire e sviluppare strategie di intervento che riguardino il funzionamento del sistema;
- Elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi di sistema.
- Elaborare proposte progettuali
- Dare adempimento ai compiti esecutivi nell'ambito delle finalità e delle progettualità relative al B.A.N.T.
- Proporre al Comitato dei Sindaci, sulla base delle esigenze del B.A.N.T., le quote annuali di adesione e di acquisto minimo di dotazioni librerie delle biblioteche aderenti

Comitato dei Sindaci: costituito dal Sindaco o, in alternativa, da Assessore o Consigliere delegato per ogni Comune aderente. E' tuttavia facoltà del suddetto Assessore/Consigliere delegare, in caso di motivata assenza, altro soggetto alla partecipazione alle singole riunioni del comitato amministrativo. Detto comitato ha funzione di indirizzo e di controllo e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno.

Il Comitato dei Sindaci dovrà definire altresì annualmente, nel rispetto della normativa regionale:

- la quota minima di acquisto libri per abitante che le biblioteche aderenti al B.A.N.T. devono rispettare ai fini della permanenza nella convenzione. Detta quota non dovrà essere inferiore alle direttive

minime della Regione Piemonte, come stabilito dal D.G.R. N° 116-1873 del 20/07/2015 e sue successive modifiche.

- la quota minima per abitante per l'adesione alla convenzione; Detta quota non potrà comunque superare lo 0,20 €, per abitante, nell'arco del quinquennio.

Le suddette quote (acquisto libri e quota di adesione alla convenzione), in ossequio al principio di parità di trattamento, dovranno essere, per tutti i Comuni aderenti, uniche ed indifferenziate. Dette quote dovranno essere in funzione della popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente e saranno definite dal Comitato dei Sindaci, per l'anno successivo, entro il mese di settembre di ogni anno, anche ai fini della redazione dei bilanci comunali.

Art. 4 – Compiti delle biblioteche aderenti

Le biblioteche aderenti si impegnano a collaborare alla realizzazione delle finalità previste della presente convenzione, e inoltre a:

- Garantire il corretto funzionamento della biblioteca;
- Garantire l'uso di locali idonei allo svolgimento del servizio, opportunamente arredati;
- Assumere a proprio carico gli oneri derivanti del funzionamento dal servizio (illuminazione, riscaldamento, pulizia, cancelleria, ecc, ecc...);
- Assicurare la presenza, nel rispetto della vigente normativa, di uno o più addetti alla biblioteca, di adeguata formazione professionale;
- Definire con apposito regolamento le modalità della circolazione libraria nell'ambito del B.A.N.T. e del prestito digitale.

Art. 5 – Quote di adesione

La quota, come definita dall'articolo 3 della presente Convenzione, andrà versata annualmente al Comune Capofila entro il mese maggio di ogni anno.

Tale cifra sarà investita primariamente per lo svolgimento della circolazione libraria mediante vettore, per la gestione della piattaforma dedicata al prestito di materiale multimediale (ebook) e, in secondo luogo, per le altre finalità del B.A.N.T.

Art. 6 - Comune capofila

I soggetti sottoscrittori individuano come Comune capofila, il Comune di Cameri che dovrà:

- garantire la funzione di segreteria
- gestire i rapporti con gli enti esterni, quali, a titolo esemplificativo, Provincia e Regione
- provvedere alla convocazione dei Comitati di Coordinamento.
- gestire la progettualità connessa alla presente convenzione, sia ordinaria, sia straordinaria in caso di partecipazione a bandi.
- Comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno ai Comuni aderenti la quota di adesione e la quota di acquisto minimo librario definita dal Comitato dei Sindaci.
- Comunicare ai Comuni aderenti eventuali richieste di adesione pervenute, recessioni e/o decadenze

In caso di problemi inderogabili le competenze del Comune Capofila possono essere trasferite, previo accordo del comitato dei Sindaci, ad un altro Comune facente parte del B.A.N.T.

Art. 7 - Adesioni – recessioni decadenze dalla convenzione

Comuni ed altri soggetti che manifestassero la volontà di aderire al B.A.N.T., potranno essere ammessi previa presentazione dell'istanza al Comune Capofila.

Il Comune Capofila comunicherà detta istanza ai Comuni aderenti al fine di consentire a ogni Comune aderente l'adozione della conseguente deliberazione consiliare. I Comuni aderenti al B.A.N.T. potranno recedere dal medesimo, previa adozione della relativa deliberazione consiliare da comunicarsi agli altri Comuni aderenti. Il recesso avrà effetto dall'annualità successiva alla data della deliberazione di recesso.

Qualora un Comune aderente alla convenzione non provveda, neppure a seguito di diffida e nei termini della stessa, a corrispondere la propria quota al Comune Capofila e/o ad adeguare il proprio acquisto libri agli standard definiti dalla convenzione, verrà automaticamente a decadere. Di tale decadenza il comune Capofila darà comunicazione al Comune interessato e agli Enti aderenti al fine dell'adeguamento dei relativi atti.

Art. 8 - Garanzie

La gestione associata, qualsiasi sia la misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti associati.

Art. 9 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.